



Responsabile della Protezione dei dati

## Parere in ordine al tempo di conservazione dei documenti a prova della prestazione del consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'iscritto

### Quesito.

Nel corso degli ultimi anni è stato più volte chiesto allo scrivente Responsabile, da diverse Strutture verticali e orizzontali della CGIL, di esprimere il proprio parere giuridico in ordine al **tempo minimo e/o massimo previsto dalla normativa per la conservazione, da parte del titolare del trattamento (nella specie, il sindacato), della documentazione probatoria sulla prestazione del consenso al trattamento dei propri dati da parte dell'interessato** (iscritto all'organizzazione sindacale).

### Premessa.

Per rispondere al quesito occorre innanzitutto tenere in considerazione la finalità per la quale il titolare del trattamento (CGIL, nelle sue diverse articolazioni e, quindi, CGIL – Centro Regolatore Nazionale, CGIL Regionali, Camere del Lavoro, Categorie, ecc.) è tenuta alla conservazione della documentazione sottoscritta analogicamente dall'interessato a prova della prestazione del consenso (previsto dal combinato disposto degli articoli 9, lett. a) e lett. d) del Reg. UE 679/2016).

Il consenso dell'interessato è, infatti, una delle basi giuridiche previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito, Regolamento), affinché il titolare/sindacato possa procedere al trattamento dei dati sensibili dell'iscritto e, in particolare, affinché possa comunicare i dati personali dell'iscritto all'esterno del Sindacato stesso e/o affinché possa svolgere delle attività di trattamento ulteriori rispetto a quelle strettamente necessarie per gestire il rapporto sindacale. Deve infatti osservarsi che, ai sensi dell'art. 9, lett. d) del RGPD, il Sindacato non avrebbe necessità di munirsi del consenso dell'iscritto per il trattamento dei suoi dati personali, anche sensibili, *“nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie [...] a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con [il Sindacato stesso] a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno”*.

Fatta questa premessa, e considerando quindi che la CGIL ha necessità del consenso dell'interessato per svolgere le attività di trattamento che, effettivamente, svolge, la necessità di provare l'avvenuta prestazione del consenso può sorgere in due casi:

**(a)** in caso di contestazione da parte dell'interessato (il quale, eventualmente, agisca in giudizio per il risarcimento del danno adducendo la sua mancata prestazione o, anche, dinanzi il Garante per la Protezione dei Dati Personali adducendo, anche in questo caso, appunto, di non aver mai



Responsabile della Protezione dei dati

prestato il consenso);

**(b)** in caso di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria e/o del Garante in caso in cui sia contestata l'effettiva prestazione del consenso (e, quindi, per l'accertamento degli illeciti amministrativi o penali previsti dalla normativa vigente).

Per rispondere al quesito sui presupposti da porre alla base della valutazione circa i tempi di conservazione, è quindi necessario valutare entro quale termine è possibile che l'interessato (nell'ipotesi della lett. a) e/o la pubblica autorità (nell'ipotesi di cui alla lettera b) agiscano per accertare la sussistenza dell'illecito trattamento (ovvero del trattamento senza consenso).

Per quanto concerne l'azione da parte dell'interessato, l'art. 2947 del codice civile prevede un periodo di prescrizione dell'azione civile da risarcimento del danno da fatto illecito (e quindi da trattamento di dati senza consenso o, comunque, per qualsiasi violazione delle norme contenute nel Codice privacy) entro cinque anni *“dal giorno in cui il fatto si è verificato”* o, comunque, nei casi in cui il fatto stesso sia previsto dalla legge come reato (e quindi nelle ipotesi di cui all'art. 167 e/o 167-bis del Codice Privacy), entro sei anni dalla consumazione del reato (periodo di prescrizione dell'azione penale).

In considerazione di quanto sopra, pertanto, deve ritenersi che il singolo interessato potrebbe agire entro un massimo di sei anni dall'eventuale *“fatto generatore del danno”*.

Per quanto, invece, concerne l'azione penale e/o l'azione amministrativa dirette all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 83 del RGPD, deve osservarsi che, da un lato, ai sensi dell'art. 157 del codice penale, tutti i reati previsti dal Codice Privacy si prescrivono in (massimo) sei anni dalla consumazione e che, dall'altro, ai sensi dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 il diritto a riscuotere le sanzioni amministrative si prescrive in cinque anni dalla *“commessa violazione”*.

Alla luce di quanto sopra dovrebbe pertanto concludersi, nell'ottica di tutelarsi rispetto ad azioni civili, penali ed amministrative, che la documentazione a prova del consenso dell'interessato può senz'altro essere conservata per un periodo di sei anni dal recesso e/o dalla morte dell'iscritto o, comunque, per un periodo di sei anni da quando, nonostante il recesso e/o la morte, sia successivamente cessato il trattamento dei dati dell'interessato stesso.

Alle argomentazioni di carattere giuridico di cui sopra, tuttavia, devono aggiungersi anche quelle di carattere pratico e/o probabilistico.

La maggior parte dei quesiti posti al sottoscritto, infatti, non sono finalizzati a comprendere il termine massimo ma, avendo come presupposto il notevole dispendio di risorse organizzative ed economiche per la conservazione della documentazione cartacea (per la quale, evidentemente, più aumentano gli anni per i quali sussiste l'obbligo di conservazione, più aumenta lo spazio necessario per la conservazione stessa e, conseguentemente, più aumentano le risorse organizzative ed economiche necessarie per il reperimento degli spazi all'uopo necessari) sono più che altro finalizzati a capire se è possibile ridurre il tempo di conservazione



*Responsabile della Protezione dei dati*

di tale documentazione cartacea.

In considerazione della finalità di tali quesiti, giova altresì osservare che la CGIL, nel corso dell'ultimo decennio, anche sulla spinta dello scrivente Responsabile, ha implementato il proprio sistema informativo in modo tale da includervi la scansione della modulistica sottoscritta dall'interessato a prova dell'avvenuta lettura dell'informativa e/o dell'avvenuta prestazione del consenso, tanto che si è arrivati, dal 01/01/2024, ad imporre tale upload, con conseguente annotazione dei consensi prestati (o meno), pena l'impossibilità di inserire l'anagrafica di ciascun nuovo iscritto.

Pur essendo evidente che l'archiviazione sostitutiva di tale documentazione, giuridicamente valida sotto ogni profilo giuridico, anche probatorio, risolverebbe i problemi di spazio per i quali è stato posto il quesito di cui sopra, giova osservare che, nei fatti, l'archiviazione sostitutiva, che comporta un notevole impegno economico, pur risolvendo il problema della "data certa" del documento, non risolve il maggiore dei problemi sottoposti alla valutazione dello scrivente, ovvero la prova, eventualmente, dell'autografia della sottoscrizione.

Alla luce di quanto sopra, e anche alla luce dell'esperienza maturata dallo scrivente nel lungo periodo di consulenza prestata all'Organizzazione, deve considerarsi che:

(a) è assolutamente improbabile che l'interessato agisca in sede giudiziaria per l'accertamento di illecito trattamento di dati perché privo del consenso a distanza notevole di tempo dalla cessazione del trattamento (nell'esperienza chiunque agisca in sede risarcitoria vi procede entro un massimo di uno/due anni dal fatto generatore del danno);

(b) è assolutamente improbabile che l'autorità giudiziaria agisca per l'accertamento dell'illecito penale, soprattutto in mancanza di denuncia, a distanza di più di tre/quattro anni dalla consumazione del reato e, in ogni caso, l'eventuale inizio dell'azione penale a così notevole distanza di tempo non consentirebbe di terminare i primi due gradi di giudizio entro il termine di prescrizione massimo previsto dall'art. 157 del codice penale;

(c) è assolutamente improbabile che l'autorità amministrativa agisca per l'accertamento dell'illecito amministrativo, soprattutto in mancanza di denuncia, a distanza di più di due/tre anni dalla violazione.

(d) in ogni caso, anche volendo ipotizzare un contenzioso dinanzi a qualsivoglia autorità giudiziaria, non vi sono casi pregressi in cui si sia resa necessaria la produzione in giudizio e/o l'esibizione dell'originale della sottoscrizione dell'interessato, proprio perché, generalmente, le questioni poste in caso di contenzioso non riguardano l'autografia della sottoscrizione bensì, al più, altre ipotesi di illiceità del trattamento.

Resta tuttavia fermo che, laddove l'iscritto, in giudizio, dovesse disconoscere la sua sottoscrizione, l'unico rimedio consentito dall'ordinamento processualcivilistico sarebbe la produzione dell'originale della stessa.

In considerazione di quanto sopra, e posto quanto già evidenziato circa il tempo massimo di



*Responsabile della Protezione dei dati*

conservazione degli originali (che, in taluni casi, può essere di decine di anni) giova osservare che la valutazione sul tempo minimo spetta esclusivamente alla valutazione della singola Struttura che deve tenere in considerazione, appunto, i rischi sottesi (nella sostanza deve fare una valutazione che soppesi attentamente i rischi benefici, ovvero che tenga conto, a fronte del numero di casi in cui potrebbe verificarsi il disconoscimento della sottoscrizione -a livello di probabilità molto rari, e comunque mai verificatisi negli ultimi 30 anni- i costi necessari per la conservazione degli originali per un numero di anni che, in taluni casi, come si è detto, potrebbe avvicinarsi al secolo.

### **Conclusioni**

Alla luce di quanto sopra, pertanto, deve concludersi che, ai sensi di legge, la documentazione a prova del consenso **può essere conservata fino a sei anni dal recesso dall'associazione sindacale e/o dal decesso dell'iscritto in costanza di rapporto** o, comunque, per la durata di sei anni da quando è cessato il trattamento dei dati personali dell'interessato (nel caso in cui tale trattamento prosegua oltre il recesso e/o la morte -ad esempio, nel caso in cui il sindacato prosegua l'invio di comunicazioni istituzionali anche successivamente-).

In ogni caso, alla luce della (scarsa, se non nulla) probabilità che l'interessato e/o l'autorità giudiziaria agiscano per accertare il trattamento illecito dei dati (e quindi il trattamento senza consenso) dopo il decorso di un determinato lasso temporale, e comunque considerando che nella maggior parte dei casi sino ad oggi verificatisi l'autorità giudiziaria, così come il Garante, hanno chiesto l'esibizione di copia del modulo di consenso firmato (e non il suo originale) la singola Struttura sindacale potrà valutare con assoluta discrezionalità (ma tenendo in considerazione il rischio) **l'opportunità di distruggere la documentazione di cui sopra anche immediatamente dopo l'avvenuto upload della scansione dei moduli di consenso sottoscritto nel sistema informativo** della CGIL.

In ogni caso è **fatta salva la necessità di conservare tale documentazione anche oltre tale termine nei casi in cui entro detto periodo sopravvenga una contestazione e/o un'azione**, sia pubblica sia privata.

Si resta a disposizione, per ogni chiarimento su quanto sopra, al noto indirizzo email [privacy@cgil.it](mailto:privacy@cgil.it).

Roma, li 13 marzo 2025

Il Responsabile della Protezione dei Dati

Avv. Juri Monducci